

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
625/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI ALLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DI
PRESTAZIONE MASSIMA AGGIUNTIVA DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 (di seguito: decreto 15 febbraio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 353/2013/R/gas ha definito, al punto 1, criteri ai fini dell'aggiornamento da parte di Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) dei volumi giornalieri effettivi massimi erogabili durante la fase di erogazione; in particolare tali criteri prevedono che:
 - a) l'aggiornamento individui la massima prestazione di erogazione giornaliera aggiuntiva (di seguito: MPEA) rispetto ai valori contrattualmente definiti che può essere messa a disposizione;
 - b) la MPEA sia determinata assicurando che, anche nell'ipotesi in cui essa sia integralmente utilizzata, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema;
- con deliberazione 552/2013/R/gas, l'Autorità ha richiesto a Stogit S.p.A. di trasmettere le valutazioni in base alle quali sia stata determinata la MPEA ai sensi della deliberazione 353/2013/R/gas;
- con nota in data 17 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40128 del 18 dicembre 2013), Stogit ha trasmesso le sopra richiamate valutazioni con riferimento agli aggiornamenti della MPEA effettuati su base settimanale (ciascun giovedì per la settimana successiva) a decorrere dal 14 novembre 2013;
- dall'esame delle predette valutazioni emerge che la MPEA sia stata determinata, in sintesi, sulla base dei volumi corrispondenti a minori erogazioni consuntivate da stoccaggio rispetto ai limiti definiti dal decreto 15 febbraio 2013, e in modo tale che essa risulti:
 - c) non superiore al rapporto tra i predetti volumi e 28 giorni;
 - d) limitatamente ai mesi di novembre e dicembre, non superiore alle capacità conferite per il mese successivo tenuto conto del relativo fattore di adeguamento;e risultino rispettati i seguenti criteri:
 - e) garanzia fino alla fine della fase di erogazione delle capacità conferite considerando i necessari margini di sicurezza del sistema;
 - f) massimizzazione della capacità di erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2014 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 15 febbraio 2013;
- le modalità di determinazione della MPEA non risultano pienamente coerenti con le disposizioni della deliberazione 353/2013/R/gas nella parte in cui introducono vincoli, richiamati alle precedenti lettere c) e d), non previsti dalla medesima deliberazione e che incidono sul raggiungimento della finalità di rendere disponibile la massima prestazione aggiuntiva così da massimizzare la flessibilità di utilizzo degli stoccaggi, nel rispetto della conservazione delle prestazioni necessarie per la sicurezza del sistema;
- inoltre, il criterio di cui alla lettera f) ha dispiegato i propri effetti nella definizione dei profili delle prestazioni di stoccaggio individuate dal decreto 15 febbraio 2013, nonché nei margini necessari alla sicurezza del sistema conseguenti ai medesimi profili, i quali sono oggetto del criterio di cui alla precedente lettera e); conseguentemente il criterio di cui alla lettera f) non dovrebbe incidere ulteriormente rispetto a quanto già previsto sulla base della garanzia sub e), ai fini della determinazione della MPEA;
- l'introduzione di vincoli alla determinazione della MPEA, ulteriori a quelli previsti dalla deliberazione 353/2013/R/gas, non consente di massimizzare le prestazioni disponibili dagli stoccaggi con effetti anche sulla gestione e l'economicità del bilanciamento del sistema ad esempio nei casi di variazioni dei consumi, in particolare

se non previste con sufficiente anticipo, che possono essere anche connesse a condizioni climatiche sfavorevoli ancorché non eccezionali.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente, in ragione dei richiamati impatti sulla gestione del bilanciamento del sistema del gas, dare disposizioni alla società Stogit ai fini dell'attuazione della deliberazione 353/2013/R/gas in coerenza con i criteri definiti al punto 1 della medesima deliberazione, ferma restando la garanzia della disponibilità delle prestazioni necessarie ai fini della sicurezza del sistema

DELIBERA

1. di disporre che, ai fini della determinazione della prestazione massima di erogazione aggiuntiva, di cui al punto 1, della deliberazione 353/2013/R/gas, Stogit rimuova i vincoli non strettamente necessari ai fini della sicurezza del sistema, almeno quelli richiamati in motivazione alle lettere c) e d), nella misura in cui risultano ultronei rispetto alla medesima finalità;
2. che Stogit aggiorni tempestivamente i valori di prestazione massima di erogazione aggiuntiva sulla base di quanto previsto al precedente punto 1;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico ed a Stogit;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorità.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni